

## **STATUTO**

### **ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONALE OPERATIVO FUNIVIARIO**

#### **Art. 1 - Denominazione e sede**

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 39 della Costituzione, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. n. 117 del 03.07.2017 e della normativa in materia, l'Associazione di Promozione Sociale denominata: "Associazione Italiana del Personale di Sicurezza Funiviario Ente del Terzo Settore". Associazione riconosciuta, apartitica, apolitica e aconfessionale.
2. La sigla dell'Associazione è AIPOF ETS
3. L'associazione ha sede nel Comune di San Giovanni di Fassa – Sen Jan (TN) e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale, se all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.
5. L'Associazione è libera ed indipendente, ha carattere tecnico, scientifico e culturale, non persegue scopi di lucro.
6. L'Associazione si impegna ad utilizzare il logo sociale che sarà scelto e registrato.

#### **Art. 2 - Statuto**

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### **Art. 3 - Efficacia dello statuto**

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

### **Art. 4 - Interpretazione dello statuto**

1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

### **Art. 5 - Finalità**

1. L'associazione, nell'interesse dei soggetti rappresentati, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità tecniche, professionali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale connesse al loro ruolo.

2. Gli scopi e le finalità che l'Associazione si propone di perseguire, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono: a) rappresentanza e tutela, nel proprio ambito di operatività, degli interessi morali, economici, sociali e professionali degli associati nei confronti di Enti, Organismi e/o soggetti istituzionali, sociali, politici individuali e collettivi, pubblici e privati con riguardo alle politiche di carattere generale; b) favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse; c) designazione e nomina dei propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nei quali la rappresentanza collettiva unitaria degli associati sia richiesta o ammessa; d) assicurare agli associati, collettivamente ed individualmente, anche avvalendosi di strutture, servizi e professionisti esterni, assistenza e consulenza in materia di contratti di lavoro e relazioni sindacali, assistenza e consulenza in materia tecnico-legale, tecnico-fiscale, tecnico-amministrativa e contabile, tecnico-finanziaria, tecnico-sanitaria nonché servizi di informazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico per gli associati; e) curare direttamente o anche avvalendosi di strutture e servizi esterni, la formazione, l'informazione e l'aggiornamento continuo professionale e generale degli associati ponendo in essere ogni iniziativa necessaria, opportuna o utile per la promozione, lo sviluppo e la crescita della qualità ed efficienza aziendale e professionale; f) esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti, e disposizioni di Autorità Pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, che non siano in contrasto con il presente Statuto; g) svolgere corsi e rilasciare i relativi attestati per operatori meccanici, installatori, montatori e addetti alla costruzione e montaggio di impianti a fune, aerei o terrestri, o loro parti; h) gestire impianti a fune, offrire consulenza ad Esercenti Pubblici e Privati per il

miglioramento delle performance di esercizio, controllo e manutenzione; i) migliorare la sicurezza dei sistemi di trasporto a fune; l) effettuare verifiche, prove non distruttive, collaudi su impianti a fune o loro parti; m) favorire la crescita dell'occupazione lavorativa; n) favorire e promuovere la crescita e lo sviluppo complessivo della persona.

## **Art. 6 Attività**

1. L'Associazione svolge, coerentemente con le indicazioni di cui all'art. 5 del D.Lvo n. 117 del 03.07.2017, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. Nello specifico, l'Associazione: a) cura la preparazione e la divulgazione di materiale informativo e didattico; b) promuove ed organizza manifestazioni, congressi e riunioni a carattere tecnico, scientifico e culturale a livello nazionale ed internazionale, nel settore dei trasporti a fune; c) promuove ed organizza corsi ed altre attività formative utili al perseguimento degli scopi associativi, sia in Italia, sia all'estero; d) propone e svolge attività di assistenza, come riferimento, per i Soci, le Istituzioni e le Aziende e Professionisti del settore; e) partecipa a progetti collaborativi di ricerca, finanziati e non a livello nazionale ed internazionale.

2. L'Associazione potrà inoltre svolgere attività secondarie diverse da quelle elencate al precedente comma coerentemente con le finalità sociali di cui all'art. 6 come: a) svolgere e promuovere attività di qualificazione e certificazione del personale e delle Aziende che operano nel settore; b) svolgere e promuovere attività di controlli su funi metalliche, materiali, dispositivi, impianti, mediante prove di tipo non distruttivo; c) ulteriori attività diverse su delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

3. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

4. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

5. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

6. L'Associazione si adopera per il trasferimento delle conoscenze specifiche nel settore verso Paesi di recente sviluppo attraverso corsi di formazione e "stages" per operatori, tecnici e coordinatori, in Italia e all'estero.

## **Art. 7 - Soci**

1. Il numero dei soci e' illimitato. Possono essere soci dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche o giuridiche di cui alla qualificazione del comma successivo che possiedono i relativi requisiti.

2. I soci possono essere:

a) soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del consiglio direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell' ambiente associativo;

b) soci ordinari: sono soci ordinari le persone fisiche che possiedono i requisiti fisici, di titolo di studio e professionali (abilitazioni e mansioni) di cui al Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 288 del 17.09.2014 ed i corrispondenti Atti Amministrativi emessi dalle Regioni e Province Autonome ed abbiano ottenuto il rilascio, dalle rispettive Autorità di Sorveglianza, del corrispondente certificato di abilitazione (patentino) in una o più delle seguenti mansioni : agente, macchinista, capo servizio. Saranno quindi formati, corrispondentemente, 3 principali sottogruppi, denominati "albo", di soci ordinari. Per ciascun socio ordinario sarà indicata inoltre la categoria, o le categorie, di impianto nella(e) quale(i) risulta abilitato. Nell'albo dei soci ordinari "agente" sarà indicata anche la tipologia specifica della mansione;

c) soci under 30: sono soci under 30 le persone fisiche che aderiscono all'associazione in quanto interessate , nei loro studi, universitari e non, alle attività svolte dall'Associazione;

d) soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo, con versamento di una quota minima di adesione, senza diritto di voto e non partecipanti alle riunioni degli organi collegiali, fatta eccezione se espressamente invitati dal predetto organo;

e) soci sostenitori: sono soci sostenitori, persone fisiche ed Enti, che contribuiscono agli scopi dell'Associazione mediante conferimento di una particolare quota associativa;

f) soci Ente: sono soci Ente le Aziende, gli Istituti, le Scuole, Laboratori, Università interessate allo sviluppo del settore.

## **Art. 8 - Ammissione del socio**

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il consiglio

direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

2. Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

3. Il consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell'associazione.

4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nella sezione corrispondente del libro soci.

6. Per ottenere la prima attestazione di socio occorre aver versato la tassa di iscrizione e la tassa relativa all'anno in corso. Per ottenere le successive attestazioni di socio occorre aver versato la corrispondente quota annuale.

## **Art. 9 - Diritti e doveri dei soci**

1. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- essere ritenuti soci per la durata dell'anno in corso se in regola con il pagamento della quota annuale, salvo disdetta da darsi sei mesi prima di ciascuna scadenza;
- la qualità di socio e la titolarità del rapporto associativo comporta l'accettazione del presente statuto come dei regolamenti e deliberazioni degli organi associativi;
- il socio in regola con il pagamento dei contributi associativi, ha il diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme previste dal presente statuto, di fruire delle forme di assistenza, consulenza, informazione, formazione e di ogni altro servizio erogato dall'Associazione, di proporsi per le cariche sociali, di parola e di voto in assemblea;
- permanere iscritti all'Associazione anche quando si trovino in condizioni di congedo per anzianità di servizio.

2. Gli stessi soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, le deliberazioni degli organi associativi, di partecipare alla vita associativa, di astenersi da ogni iniziativa che sia in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione e con gli interessi collettivi degli associati;
- corrispondere, nei tempi e modi stabiliti, all'Associazione, la quota di iscrizione una tantum, la quota associativa annuale ed eventuali altri contributi e rimborsi deliberati, di anno in anno, nella misura economica decisa dagli organi deliberanti;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, accrescimento culturale, lavorativo, professionale e sociale;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata;
- versare la quota di iscrizione secondo l'importo stabilito. La quota di iscrizione è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata;
- osservare i codici etici ed i regolamenti interni adempiendo i propri compiti con lealtà, probità e diligenza, in particolare per coloro che ricoprono cariche associative.

### **Art. 10 - Decadenza della qualità di socio**

1. La qualità di socio si perde per:

- a) decesso dell'associato persona fisica o estinzione della società;
- b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'assemblea, previa proposta del consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- c) perdita del requisito professionale per revoca della propria abilitazione esercitata dall'Organismo che l'ha rilasciata se socio ordinario;
- d) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- e) espulsione: Il consiglio direttivo previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

### **Art. 11 - Organi Associativi**

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio direttivo;
- c) Presidente;
- d) Organo di controllo;
- e) Organo di revisione.

### **Art. 12 - Assemblea**

1. L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona all'uopo delegata.
3. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, anche mediante e-mail o pec, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell'e-mail) prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e gli organi interni, a scrutinio segreto.
7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

### **Art. 13 - Compiti dell'assemblea**

Le competenze dell'assemblea sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvazione del bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

### **Art. 14 - Assemblea ordinaria**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
4. Non è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

### **Art. 15 - Assemblea straordinaria**

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

### **Art. 16 - Struttura dell'assemblea**

1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea o da persona all'uopo designata.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.
3. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
4. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

### **Art. 17 - Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di 2 un massimo di 5 componenti. Resta in carica 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
2. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente.
3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale

seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.

#### 4. Compete al Consiglio direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- e) eleggere il Presidente;
- f) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- l) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- m) nominare, all'occorrenza, i relativi poteri;
- n) decidere sull'espulsione dei soci.

5. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio direttivo effettuate nel corso del quinquennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

## **Art. 18 - Presidenza**

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo, 5 anni, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.
5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente, o persona dal Presidente stesso delegata, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
7. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

## **Art. 19 - Organo di controllo**

1. E' nominato l'organo di controllo nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.
2. L'organo di controllo è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
3. L'organo di controllo:
  - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **Art. 20 - Organo di Revisione legale dei conti**

1. E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

### **Art. 21 - Risorse economiche**

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- raccolta pubblicitaria nelle proprie pubblicazioni, siti, eventi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

### **Art. 22 - Beni**

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

## **Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio**

1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

## **Art. 24 - Scritture contabili e bilancio**

1. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

## **Art. 25 - Bilancio sociale**

1. Il bilancio d'esercizio è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

## **Art. 26 - Pubblicità e trasparenza**

1. Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo e dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

## **Art. 27 - Convenzioni**

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56

comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

### **Art. 28 - Personale retribuito**

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

### **Art. 29 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti**

1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

### **Art. 30 - Responsabilità dell'associazione**

1. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

### **Art. 31 - Assicurazione associazione**

1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

### **Art. 32 - Scioglimento**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017.

### **Art. 33 - Norme di rinvio e disposizioni finali**

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.